



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 14.07.2021

Info117(R)/GIURISPRUDENZA: Principio di autosufficienza e prossimità per lo smaltimento rifiuti

GIURISPRUDENZA RIFIUTI/APPALTI: IL PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA E PROSSIMITA' NELLE RECENTI PRONUNCE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
--

Sul delicato argomento del principio di autosufficienza e divieto di smaltimento extraregionale per i rifiuti urbani si è recentissimamente pronunciato il giudice amministrativo in vari livelli e per diverse motivazioni.

Poiché l'argomento è di interesse per gli operatori del settore si informa sui contenuti principali delle due sentenze (allegate)

- **Il TAR Campania (sentenza 8 luglio 2021 n. 1698)** accoglie il ricorso di una impresa esclusa da una procedura di affidamento per il servizio integrato di rifiuti urbani **dichiarando illegittimo escludere dalla gara di appalto, incentrata sull'attività di recupero, il concorrente che intende utilizzare un impianto di recupero fuori regione**. I giudici, in questo specifico, hanno sottolineato che per l'art. 182-bis del Dlgs 152/06, emerge come il divieto di trattamento rifiuti ultraregionale **non vale sia per l'attività di recupero in generale sia per quella di smaltimento di rifiuti urbani pericolosi e di rifiuti speciali**, per i quali vige il diverso **principio di prossimità territoriale** (e non di divieto di smaltimento).
- **Il Consiglio di Stato, con pronuncia del 1° luglio 2021 n. 5025**, afferma che, **pur dovendosi escludere una soluzione che preveda il divieto assoluto di trattamento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni**, anche per tali rifiuti speciali deve tenersi conto del criterio della prossimità. Anche la Corte Costituzionale ha di recente affermato che i **principi di autosufficienza e prossimità sono cogenti esclusivamente per quanto riguarda lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti urbani**, ma non già per le stesse attività riguardanti i rifiuti speciali, perché per questa tipologia di rifiuti occorre avere riguardo alle relative caratteristiche ed alla conseguente esigenza di specializzazione nelle operazioni di trattamento dello stesso. Ciò in linea anche con la pregressa giurisprudenza che ritiene che, nella normativa, l'utilizzazione dell'Impianto di smaltimento più vicino al luogo di produzione dei rifiuti speciali viene a costituire la prima opzione da adottare, ma ne 'permette' anche altre.

Le due sentenze in allegato.